



## **COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO**

---

**CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 2 (DUE)  
CONTAINER MARITTIMI 20ft ISO 1C OPEN SIDE AVIOTRASPORTABILI E  
COIBENTATI PER IMPLEMENTARE LA CAPACITA' EXPEDITIONARY DEL  
*JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO***

---



*Anno 2024*



# COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

## JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO



### CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 2 CONTAINER MARITTIMI 20ft ISO 1C OPEN SIDE AVIOTRASPORTABILI E COIBENTATI PER IMPLEMENTARE LA CAPACITA' EXPEDITIONARY DEL JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO

#### Articolo 1

##### Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di materiale necessario all'immagazzinamento e trasporto di dotazioni ed equipaggiamenti su vettori aerei, navali e terrestri al fine di implementare la capacità *expeditionary* del *JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO* (nel proseguo "Committente") attraverso l'acquisizione di n. 2 Container 20ft ISO 1C Open Side aviotrasportabili.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

#### Articolo 2

##### Durata dell'appalto

Il presente contratto avrà durata fino ad avvenuta consegna e accettazione da parte del committente dell'intera fornitura.

#### Articolo 3

##### Modalità di espletamento della fornitura

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

Dovranno obbligatoriamente essere presentate a corredo dell'offerta le schede tecniche dettagliate del prodotto, da cui si possa evincere in maniera chiara e incontrovertibile la corrispondenza di tutte le caratteristiche tecniche, pena esclusione dalla gara.

#### Articolo 4

##### Consegne

Il materiale richiesto dovrà essere fornito presso la sede del Committente.

La consegna dovrà essere effettuata entro 180 (centottanta) gg. solari dal ricevimento dell'ordine di fornitura, nella qualità, quantità e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente.

Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei prodotti aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione.

I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso luogo di consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna. Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Il trasporto dei container sarà a carico del fornitore, con consegna a domicilio. Lo scarico è da considerarsi a carico del committente.

## **Articolo 5**

### **Importo complessivo dell'appalto**

L'importo complessivo massimo presunto della fornitura è quantificato per un totale complessivo di 100.000 IVA inclusa.

## **Articolo 6**

### **Revisione prezzi**

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili il Fornitore potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

## **Articolo 7**

### **Direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori**

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

## **Articolo 8**

### **Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## **Articolo 9**

### **Rappresentante per l'appaltatrice sui luoghi di lavoro**

NON NECESSARIO

## **Articolo 10**

### **Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militare**

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore merceologico di competenza e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto. L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso. Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

## **Articolo 11**

### **Tipologia dei locali soggetti all'appalto**

NON NECESSARIO

## **Articolo 12**

### **Tipologia della fornitura oggetto dell'appalto**

La fornitura si costituisce di n. 2 Container 20 ft ISO 1C Open Side Avio e Coibentati e si articola nel seguente modo:

#### **a. GENERALITA'**

Ogni container definito nella presente specifica è caratterizzato da una struttura che abbinata autonomia funzionale, mobilità totale per assicurare tempestività d'intervento, rapidità di spiegamento e messa a regime, sicurezza, praticità d'impiego, robustezza, durata, facilità di manutenzione e costituirà dotazione nelle formazioni campali.

Il container dovrà essere disegnato e costruito per il trasporto di *general cargo* via mare, via terra e via ferrovia.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere in grado di sopportare una temperatura compresa tra -30° a +70° senza alcun effetto sulla solidità del container.

#### b. **STANDARD E REGOLAMENTI**

Il container dovrà essere designato, costruito ed omologato secondo le più recenti regolamentazioni ISO qui di seguito elencate:

- ISO 668 Serie 1 - Container da trasporto – classificazione, dimensioni e peso;
- UNI ISO 830 Container da trasporto – terminologia;
- ISO 1161 Serie 1 – Container da trasporto – specifica blocchi d’angolo;
- ISO 1496/1 Serie 1 – Container da trasporto – specifica e test;
- UNI EN ISO 6346 Container da trasporto merci – codifica, identificazione e marcature.

#### c. **CERTIFICAZIONI**

- Dichiarazione di rispondenza, rilasciata dal Committente, tra le chiusure del container e i requisiti previsti dalla certificazione TIR;
- CSC – *Container Safety Convention*: convenzione internazionale per la sicurezza del container;
- UIC – *Union Internationale des Chemins de Fer*: Normativa per il trasporto ferroviario;
- Società di Classificazione: R.I.Na. (Registro Italiano Navale).

#### d. **DIMENSIONI E PESO**

Le dimensioni esterne (fuori tutto) dei container dovranno essere:

- 20' x 8' x 8' (6,058 mm x 2,438 mm x 2,438 mm);
- conformi allo standard ISO 1C-UNI 7011/72.

Il peso dei container a pieno carico dovrà essere contenuto entro 6.000 kg e garantire un’appropriata distribuzione delle masse, per assicurare la migliore stabilità e attitudine alla movimentazione nella configurazione da trasporto, ed il rispetto dei limiti di asimmetria del carico, prescritti dalle normative relative all’aviotrasporto ed all’elitransporto. In ogni caso il peso del container, in configurazione logistica da trasporto, non supererà i limiti sopra detti assicurando per le missioni urgenti di trasporto al gancio baricentrico dell’elicottero, un raggio operativo sufficiente.

#### e. **STRUTTURA**

Il container ISO 1C OPEN-SIDE dovrà essere costruito con materiale di alta qualità e supportato da una struttura intelaiata portante di adeguata robustezza. La struttura portante del container dovrà essere realizzata con profilat a freddo e profili a caldo dove necessita collegati a blocchi d’angolo ISO; tale struttura, compreso il tetto, dovrà consentire all’insieme di sopportare senza danneggiamenti le sollecitazioni dovute a:

- impilamento di n. 6 container ISO 1C a pieno carico con sovraccarico di neve non inferiore a 100 daN/m<sup>2</sup>;
- movimentazione e trasporto, nonché sollevamento, oltre che con il sistema di sollevamento e caricamento proprio degli Autocarri a Pianali Scarrabili (APS), *Container Handling Unit* (CHU), con un’autogrù o con un carrello elevatore di adeguata portata;
- elitransporto al gancio baricentrico dell’elicottero CH 47 (vds. STANAG 3542 e 2286) ed Erickson S 64;
- aviotrasporto mediante velivolo C 130J (vds.norma MIL- STD – 1791).

I blocchi d’angolo inferiori dovranno essere allo stesso livello del fondo del container per permetterne il caricamento su velivolo C-130J. Il manufatto con longheroni di tipo amovibili in alluminio leggero con l’alloggio per lo stoccaggio predisposto nel lato interno delle ante del container nonché studiati e realizzati per il carico sul velivolo C-130J con *K-loader*, incluso rilascio delle certificazioni per l’avio trasportabilità.

Il fondo dovrà essere idoneo alla movimentazione sulle rulliere del velivolo e del K-loader.

La superficie esterna del tetto dovrà essere di tipo stampato a freddo e centinato in modo tale da favorire il deflusso delle acque piovane. Il tetto dovrà essere inoltre dotato, esternamente e in posizione centrale, di una piastra in acciaio, al fine di garantire protezione dalla caduta accidentale del gancio dell'autogrù, ed essere in grado di resistere ad un carico di 300 kg uniformemente distribuito su un'area di 600x300 mm (UNI 7011-72).

Il pavimento interno del container dovrà essere realizzato in compensato marino multistrato ad incollaggio fenolico o melaminico con trattamento *Australian* e fissato alla struttura (traversi del basamento) per mezzo di viti.

Il container dovranno essere dotato di "approvazione CSC ai fini della sicurezza" (Legge 3 febbraio 1979 n. 67 e D.P.R. 4 giugno 1997 n. 448) e "omologazione UIC per il trasporto ferroviario internazionale". Sul container non dovranno essere presenti sporgenze pericolose e i materiali contenuti dovranno essere saldamente ancorati all'interno del container, in modo tale da consentire l'aviotrasporto, l'elitransporto al gancio baricentrico e il movimento su strada ordinaria e per brevi tratti su terreno preparato, senza causare danni alle stessi.

#### **f. AVIOTRASPORTABILITÀ SU C-130J**

I container, nel suo complesso, dovranno essere progettati per resistere alle sollecitazioni termiche e meccaniche derivanti dall'impiego operativo ipotizzato, i cui valori di riferimento sono ricavati dalle norme MIL-STD-810F "*Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests*", MIL-STD-1791 "*Designing for Internal Aerial Delivery in Fixed Wing Aircraft*", ICAO IT e dal manuale del velivolo C-130J, prevedendo il caricamento sia del carrello con il modulo base sia del solo modulo base mediante il *K-loader*.

Il container dovrà essere realizzato con materiali di qualità (S275JR) e costituiti da strutture di adeguata robustezza atta a consentire al complesso di sopportare, senza distacchi, danneggiamenti, deformazioni permanenti o proiezioni di parti sia nell'interno sia all'esterno degli stessi, i carichi derivanti dalle accelerazioni di volo previste. Tutte le apparecchiature e gli accessori in dotazione saranno saldamente assicurati con idonei dispositivi alla struttura portante del modulo e predisposti in modo tale da sopportare le sollecitazioni dovute all'aviotrasporto e alla movimentazione del materiale. In particolare i blocchi d'angolo inferiori dei moduli base dovranno essere sistemati allo stesso livello del fondo del modulo affinché sia possibile il caricamento su velivolo C-130J. Il fondo, inoltre, dovrà essere completamente piano con bordi perimetrali smussati, idoneo alla movimentazione sulle rulliere del velivolo in argomento e del citato *k-loader*. Alla base dei lati lunghi del container dovranno essere sistemati, in appositi alloggiamenti in sagoma, i longheroni con profilo dentato, incernierati ed abbattibili a 90° (non asportabili), idonei per essere bloccati sul dual rail del velivolo.

#### **g. ELITRASPORTABILITÀ AL GANCIO BARICENTRICO DEL CH-47**

I container saranno progettati anche per resistere alle sollecitazioni derivanti dall'impiego operativo durante l'elitransportabilità, i cui valori di riferimento sono riportati nello STANAG 3542 "*Technical Criteria for the Transport of Cargo by Helicopter*" e rispettare, inoltre, i contenuti degli STANAG 2286 "*Technical Criteria for External Cargo Carrying Slings, Nets and Strops/Pendants*" e STANAG 2445 "*Criteria for the Clearance of Helicopter Underslung Load Equipment (HUSLE) and Underslung Loads (USLs)*".

#### **h. TRASPORTO VIA TERRA**

I container ISO 1C dovranno essere facilmente ancorati in modo solidale al pianale dell'autocarro mediante n. 4 "*twist lock*" standard ISO facenti parte delle normali dotazioni degli autocarri anche con pianali scarrabili.

#### **i. APERTURE**

Sul container dovrà essere realizzata una idonea porta d'accesso a due ante apribili verso l'esterno, posizionata su uno dei lati corti e munita di blocco in stato di apertura ed una parete completamente apribile sul lato lungo.

Le ante dovranno consentire il facile accesso al personale, il carico e lo scarico dei materiali immagazzinati. Ciascuna anta della porta dovrà essere dotata di sistema di chiusura a doppia asta e arpioni, con apertura solo dall'esterno. Gli sportelli dovranno essere dotati di guarnizioni di tenuta a profilo a J. Le serrature e le cerniere dovranno essere contenute in sagoma. La parete laterale apribile dovrà essere composta da n. 4 battenti porta apribili a libro a due a due. I battenti dovranno essere accoppiati in modo che quello centrale destro o sinistro sia ripiegabile di 120° su quello adiacente in modo da formare una parete totalmente apribile. Gli sportelli dovranno essere dotati di guarnizioni di tenuta a profilo a J. Le serrature e le cerniere dovranno essere contenute in sagoma.

#### **j. SCALETTE MOBILI PER L'ACCESSO AL TETTO DEL CONTAINER**

Ciascun container è dotato di una serie di gradini con pedata antisdrucchiolo, incernierati e rientranti in sagoma in posizione di riposo. Tale serie di gradini dovrà essere posizionata sul lato lungo non apribile del container.

#### **k. POSIZIONI ED ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO**

Il container, per lo scaricamento e il caricamento dal pianale dell'autocarro, dovrà essere dotato di n. 2 fori a sezione rettangolare ricavati trasversalmente sui longheroni di base e posizionati baricentricamente a misura ISO, per la movimentazione a mezzo di carrello elevatore a forche.

#### **l. VERNICIATURA ESTERNA E SERIGRAFIA**

La struttura metallica, una volta saldata, dovrà essere sottoposta ad un ciclo di protezione dalla corrosione comprendente:

- sabbiatura con graniglia metallica SA 2,5;
- verniciatura interna ed esterna con primer di fosfati di zinco con spessore non inferiore a 40 µ.

I container dovranno essere verniciati esternamente e nelle parti che lo consentono con pittura di colorazione TAN opaco secondo catalogo RAL 1001. Per la sicurezza degli operatori, la superficie del tetto dovrà essere verniciata con smalto contenente in soluzione delle particelle di quarzo in modo da renderla antisdrucchioliva. Lo spessore totale della verniciatura (primer e finitura) è non inferiore a 100 µ.

Inoltre dovrà essere realizzato un logo dell'ITA-JFHQ, fornito dal committente, di forma circolare del diametro di cm 100 tramite verniciatura di colore nero opaco RAL 9005.

#### **m. COIBENTAZIONE**

Rivestimento interno è realizzato con l'applicazione di pannelli monolitici in doppia lam. 5/10 pre-verniciata con interposto 40 mm. di poliuretano, compreso sulle ante portoni e finitura con coprifili e sigillante.

In particolare nei climi freddi, ridurrà, mentre in quelli caldi, viceversa, impedirà che il calore condizioni il clima all'interno dei container.

Tale **isolamento termico** dovrà:

- ostacolare, nei climi freddi, gli scambi di calore riducendo così il flusso termico in uscita;
- impedire, in quelli caldi, che il calore condizioni il clima all'interno dei container, rendendo così i container efficienti e idonei allo stoccaggio di materiali sensibili in tutte le condizioni climatiche.

#### **n. IMPIANTO ELETTRICO**

Montaggio di impianto elettrico, costituito da:

- spina esterna tipo CEE da 32 A – 380 V.;
- nr.1 plafoniera a Led centralmente al soffitto del container e punto d'accensione illuminazione posizionato all'ingresso del container;

- distribuzione su due prese interne Schuco, posizionate diametralmente opposte sui due lati corti del container;
- nr.1 una presa standard universale da 10/16 A..

L'impianto dovrà essere realizzato secondo le normative vigenti in termini di sicurezza e tutte le parti metalliche dovranno essere poste a terra con presa su bullone esterno.

**o. NOTE**

Dovranno obbligatoriamente essere presentate a corredo dell'offerta le schede tecniche dettagliate del prodotto, da cui si possa evincere in maniera chiara e incontrovertibile la corrispondenza di tutte le caratteristiche tecniche, pena esclusione dalla gara.

**Articolo 13**

**Oneri a carico dell'Amministrazione Militare committente**

L'appalto dovrà essere eseguito dal Fornitore senza onere alcuno da parte del Committente con l'eccezione di quelli specificatamente previsti nel presente capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 14**

**Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

Saranno a carico del Fornitore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente del Fornitore in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare lo stesso per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
  - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
  - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova

idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

## **Articolo 15**

### **Disposizioni in materia di sicurezza**

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

## **Articolo 16**

### **Raccolta e smaltimento rifiuti**

NON NECESSARIO

## **Articolo 17**

### **Interventi straordinari**

NON NECESSARIO

## **Articolo 18**

### **Materiali di consumo e attrezzature**

NON NECESSARIO

## **Articolo 19**

### **Vigilanza e controlli**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rilascerà un'apposita firma "*per ricevuta e accettazione con riserva di verifica del materiale*", al fine di verificare/attestare successivamente l'effettivo riscontro quantitativo e qualitativo fra i prodotti ordinati e quelli consegnati dal Fornitore (fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili). Nel caso in cui dalle verifiche, vengano rilevate delle difformità qualitative (ad esempio prodotto non originale o viziato, difforme, difettoso, ecc ...) o quantitative della merce consegnata, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto invierà una segnalazione scritta al Fornitore e alla

stazione appaltante attivando le pratiche di reso. Il Fornitore, senza poter avanzare pretese e indennizzi e/o addebiti, s'impegna a ritirare entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto, la merce non conforme e provvederà, entro i 5 (cinque) giorni successivi al ritiro, alla consegna della stessa quantità di merce le cui caratteristiche dovranno essere conformi a quella ordinata. Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di:

- applicare le penali previste in ragione dei ritardi e/o delle responsabilità accertate a carico del Fornitore;
- chiedere l'emissione di nota di credito, nel caso in cui la merce resa sia già stata fatturata (le note di credito dovranno riportare la chiara indicazione della fattura e del numero di ordine assegnato dalla stazione appaltante).

## **Articolo 20**

### **Verifica di conformità**

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per accertare appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

## **Articolo 20**

### **Inadempimenti e penalità**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale<sup>1</sup>. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

---

<sup>1</sup> L'art. 113-bis, comma 4, del codice dei contratti dispone: *"I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"*.

## **Articolo 21**

### **Risoluzione del contratto**

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'Esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dal Fornitore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a **5 (cinque) giorni** lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Committente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 (dieci) gg. anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, il Committente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Fornitore, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Fornitore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

## **Articolo 23**

### **Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

## **Articolo 24**

### **Riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

#### **Articolo 25**

##### **Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

#### **Articolo 26**

##### **Variazioni entro il 20%**

Il valore dell'appalto, indicato negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per il Committente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 27**

##### **La sospensione dell'esecuzione del contratto.**

##### **Il verbale di sospensione**

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con l'intervento del Fornitore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

#### **Articolo 28**

##### **Garanzia ed assistenza post vendita**

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno due (due) anni dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, che non dovranno essere superiori a 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Si conviene che dalla data di consegna e per il periodo di tempo di due anni, il Fornitore garantisce il materiale fornito per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti, assumendo l'obbligo di ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per il Committente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica. Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta può avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore è tenuto a provvedere che l'apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Organismo utilizzatore entro e **non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta**, a meno di differenti accordi con il citato organismo. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita il Fornitore dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Il Fornitore sarà rintracciabile telefonicamente attraverso il numero telefonico, appositamente messo a disposizione degli Utilizzatori funzionante, dalle 08:30 alle 17:30, in tutti i Giorni Lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi.

In aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione degli Organismi Utilizzatori la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione ai Prodotti e fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere gli Utilizzatori ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

La garanzia citata non esclude la responsabilità del Fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

Il Fornitore dovrà assicurare una capacità d'intervento 8 (otto) ore al giorno per 5 (cinque) giorni alla settimana (orario lavorativo). L'intervento in garanzia dovrà essere assicurato entro 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla ricezione della chiamata. La sostituzione dei materiali dovrà essere assicurata entro 10 (dieci) giorni dalla data del primo intervento.

Diversi termini possono essere concordati con l'Organismo Utilizzatore qualora la complessità degli interventi sia tale da richiederli. I tempi occorrenti per i diversi termini concordati determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

Per ogni intervento viene redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell'Organismo utilizzatore e da un incaricato del Fornitore, nel quale vengono registrati: il numero progressivo assegnato alla richiesta d'intervento, il numero di serie del Prodotto, l'ora ed il giorno della chiamata, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento).

Qualora il Fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà il Committente, addebitando ogni spesa al Fornitore medesimo.

Il Fornitore, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ad altre forniture in corso.

## **Articolo 29**

### **Pagamento delle fatture**

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura medesima.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla completa esecuzione di tutte le prestazioni.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello stato. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

A norma dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal predetto comma 18.

### **Articolo 30** **Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto**

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Articolo 31** **Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto dalle nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso il Committente provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

### **Articolo 32** **Riservatezza**

L'impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

**Articolo 33**  
**Norme regolanti il servizio/fornitura/lavoro**  
**NON NECESSARIO**

**Articolo 34**  
**Domicilio e recapito dell'impresa**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'impresa e il nominativo del Rappresentante dell'impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

**Articolo 35**  
**Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, **saranno** risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Roma, 04/04/2024

**Il Capo Ufficio J4 dell'ITA-JFHQ**  
(Col. Mauro LUISI)

**IL COMANDANTE DELL' ITA - JFHQ**  
(Gen. B. Giuseppe FARAGLIA)

---